

Regione Siciliana

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica

Unità di Staff 4
Procedure V.A.S per pianificazione
territoriale e strumenti urbanistici
Dirigente Ing. Mauro Verace
e-mail mauro.verace@regione.sicilia.it
tel. 091. 7077094
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
U.R.P.: tel. 091.7077846 - 091.7077994
fax 091.7077096
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 16158 del 08-07-2015

OGGETTO: PA 24-1 - Comune di Castelbuono – Variante al PRG per correzione errori materiali.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23

Al Comune di Castelbuono Autorità Procedente A mezzo p.e.c.

Si notifica ad ogni effetto di legge il Decreto Assessoriale n. 305/GAB del 06/7/205 per effetto del quale la variante indicata in oggetto, presentata per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. lgs n, 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, è da escludere dalla valutazione ambientale strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo D.lgs.

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art. 2 del citato Decreto.

<u>La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005.</u>

Il Dirigente dell'Unità di Staff 4 ad interim (Ing. Mauri Verace) D.A. n. 305/603 del ... 6. LUG. 2015

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Regionale Urbanistica L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "*Norme in materia ambientale*".

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana".

VISTA la nota prot. n.. 5293 del 09/4/2015, assunta al protocollo DRU al n. 10899 dell'08/5/2015, con cui il Comune di Castelbuono ha trasmesso in forma cartacea ed in formato digitale, per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., gli elaborati relativi alla variante al PRG per correzione di errori materiali contenuti negli elaborati grafici del PRG

VISTO il parere n. 46 del 12/6/2015 reso dall'Unità di Staff 4/DRU, competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per i paini e programmi relativi alla pianificazione e alla destinazione dei suoli (urbanistica), che di seguito si trascrive:

- "...La proposta riguarda la correzione di cinque errori cartografici individuati nelle tavole di P.R.G. denominate:
- Zonizzazione PU.1.00
- Zona urbana storica (Caratteri Storico-Ambientali e Tipologici) A.U. 3.3 Detta variante prevede:
- "1. La modifica della destinazione di zona dell'edificio localizzato in vicolo Arco Monte, individuato cartograficamente come edificio annesso alla Chiesa della Misericordia (detta Chiesa del Monte) su via Sant'Anna e pertanto classificato come edificio religioso. Tale edificio pur se addossato alla Chiesa del Monte risulta essere un edificio di civile abitazione, pertanto la variante propone la modifica da Chiese ed edifici religiosi a zona urbana storica, nella tav. PU.1.00, e da Chiesa a Cortine edilizie di interesse storico ambientale nella tav. A.U. 3.3.. Tale edificio infatti non risulta essere di proprietà della Curia ma di proprietà privata ed inoltre catastalmente è individuato come A6, come si evidenzia dalla documentazione catastale che si allega alla presente come allegato 1.
- 2. La modifica della destinazione di zona dell'edificio localizzato in via Sant'Anna ex Chiesa di San Giuseppe. Tale immobile oggi risulta sconsacrato ed è inoltre di proprietà privata (vedi allegato 2). Dagli atti in possesso del Comune risulta che tale edificio pur mantenendo le caratteristiche architettoniche di una piccola Chiesa ha una destinazione ad uso commerciale che risale agli anni precedenti l'approvazione del P.R.G.. pertanto risulta chiaramente non idonea la destinazione urbanistica assegnata dal P.R.G. vigente in quanto non compatibile con il reale uso dell'immobile. Pertanto la variante propone la modifica da Chiese ed edifici religiosi a zona urbana storica, nella tav. PU.1.00, e da Chiesa a Cortine edilizie di interesse storico ambientale nella tav. A.U. 3.3.
- 3. La modifica della destinazione di zona della Cabina elettrica posta su via Geraci angolo via Principe Umberto. Tale edificio risulta destinato nel P.R.G. vigente come zona urbana storica. Pur essendo all'interno del perimetro della zona urbana storica è scorretto classificarla con tale dizione in quanto l'immobile in esame, essendo una

cabina elettrica, non può che essere individuato dal PRG come zona F (attrezzature per interesse generale), nella tav. PU.1.00.

- 4. La modifica della destinazione di zona dell'edificio posto in piazza San Francesco angolo via Cavour a ridosso del Mausoleo dei Ventimiglia e addossato alla Chiesa di san Francesco. Tale edificio di proprietà privata non risulta annesso alla Chiesa ma al contrario è destinato a civile abitazione. La variante propone quindi la modifica della destinazione da Chiese ed edifici religiosì a Zona urbana storica, nella tav. PU.1.00. L'errore viene inoltre sottolineato anche dal fatto che nella tav. A.U. 3.3. del PRG lo stesso risulta classificato come Cortine edilizie di interesse storico ambientale.
- 5. L'inserimento cartografico dell'immobile posto in via Sergente Levante angolo via Tenente Ernesto Forte. Tale edificio nel P.R.G. vigente non risulta rappresentato pur essendo un fabbricato non di recente costruzione, come si evince dalla documentazione fotografica allegata. Pertanto la variante propone l'inserimento di tale immobile come zona omogenea B1 (per omogeneità con il contesto urbano in cui si trova) nella tav. PU.1.00. "

Visto il comma 3 dell'art. 6 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., richiamato dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 23 del 08.07.2014, secondo cui "per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12". Considerato che la variante proposta, per la sua natura e per le sue finalità, non determina impatti significativi sui livelli ambientali.

Ritenuto pertanto di non dover avviare il procedimento di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, di cui al comma 2 dell'art 8 del D.P.R. n. 23/2014;

Tutto quanto sopra premesso, si è del

PARERE

Che la variante al PRG di Castelbuono, finalizzata alla correzione errori materiali negli elaborati grafici del piano sia da escludere dalla procedura di V.A.S. di cui dall'art . 13 e seguenti del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i..

RITENUTO di condividere il sopra citato parere n.46 del 12/6/2015;

DECRETA

Art. 1: ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 46 del 12/6/2015 reso dall'Unità di Staff 4/DRU, la variante per la correzioni di errori materiale contenuti negli elaborati grafici del PRG di Castelbuono, è da escludere dalla procedura di V.A.S. di cui agli artt. 13 e seguenti del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.. "

Art. 2: il Comune di CASTELBUONO Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo pretorio Comunale e sul proprio sito web.

A norma dell'art. 12 comma 5 del D.lgs n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato sul sito web dell'Assessorato Territorio e Ambiente, sulla home-page del DRU – directory "VAS-DRU", sub-directory "provvedimenti".

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) od, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione o notificazione

- 8 LUG. 2015

L'Autorità Competente per la VAS L'ASSESSORE

Dott-Mgyrīzio Croce